



## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

### Prima Sezione Civile

Il Giudice

Letto il ricorso congiunto con cui **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** e **[REDACTED]** (b) rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Ierinò e coadiuvati dalla dr.ssa Maria Modafferi in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 legge 3/2012, hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 legge 3/2012;

vista l'opposizione all'omologa del piano proposta da Credito Fondiario S.p.a.;

#### OSSERVA

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) si pone come il primo intervento normativo diretto a disciplinare l'insolvenza del debitore non fallibile (la "rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente") conseguente ad un "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" (art. 6 legge 3/12).

La Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, (recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2020, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. n. 3/2012, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, **applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.**

Nella sua attuale formulazione, la disciplina normativa prevede un autonomo procedimento concorsuale (per esplicita anche se indiretta



qualificazione contenuta nell'art. 6 1° comma l. n. 3/2012), riservato al consumatore, in assenza di alcune condizioni ostative, consistente in un piano diretto alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti, per la cui omologazione è sufficiente la positiva deliberazione del Tribunale, senza necessità di alcun consenso da parte dei creditori.

Il piano sembra quindi caratterizzato più che da profili negoziali, da penetranti tratti autoritativi, incongrui rispetto alle altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, tutte caratterizzate da un tendenziale ampliamento degli ambiti riservati all'iniziativa privata e da un parallelo arretramento dell'organo giurisdizionale.

La diversità strutturale si giustifica proprio per il favor del consumatore, meritevole di una tutela più incisiva in ragione della sua intrinseca fragilità contrattuale, che lo rende incapace di "contrattare" le condizioni di un accordo con il ceto creditorio. Questo, logicamente, giustifica la scelta del legislatore di escluderne la negoziabilità, incentrando la procedura intorno ad un atto unilaterale del debitore diretto esclusivamente all'organo giurisdizionale.

Sotto il profilo procedimentale, il giudice deve preliminarmente verificare che il consumatore non sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse e che non abbia fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad una delle procedure disciplinate dalla stessa legge 3/2012 e non abbia subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di revoca, impugnazione o risoluzione dell'accordo.

Superato il vaglio di ammissibilità, il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente, e salvo eventuali integrazioni da depositare nel termine perentorio fissato dal giudice - il contenuto e la completezza documentale del piano e, quindi, che la proposta contenga la documentazione necessaria per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, con l'elenco di tutti i creditori e l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Con le modifiche introdotte dalla L. 176/2020, il Giudice è tenuto, altresì, a verificare che il debitore non abbia beneficiato della esdebitazione per più



di due volte e che la situazione di sovraindebitamento nella quale versa, non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode; vieppiù che, limitatamente all'accordo di composizione della crisi, il Giudice deve verificare che il debitore non abbia commesso atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

L'art. 12 bis, novellato, indica dettagliatamente le verifiche demandate al giudice e, con esse, i profili condizionanti l'omologa: l'ammissibilità e la fattibilità del piano; l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili; risolve ogni contestazione in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Surrogandosi ai creditori, il giudice avrà quindi l'onere di operare quel giudizio prognostico sui margini di effettiva probabilità del verificarsi delle ipotesi di piano, sulla effettiva capacità del debitore di rispettare gli impegni di ristrutturazione conseguenti all'accordo omologato. Una valutazione che, per come si è detto, presuppone margini di opinabilità e di errore e comporta l'assunzione di un rischio (comunque riversato sui creditori) in ordine ai (possibili) esiti infausti del piano. Valutazione che, tuttavia, per l'estromissione del ceto creditorio dall'iter procedimentale (se non nei limiti delle opposizioni), rimane sottratta al suo titolare ed affidata all'organo giurisdizionale.

L'omologa, tuttavia, è condizionata non solo alla valutazione di fattibilità del piano, ma anche alla più incisiva valutazione di meritevolezza del debitore, contrappeso alla mancanza di negoziabilità e tutela indiretta del principio generale di correttezza e, quindi, degli interessi del ceto creditorio. Tale valutazione, infatti, si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.

Delineato, così, il quadro normativo di riferimento, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** con l'ausilio del professionista nominato dall'OCC Commercialisti, hanno chiesto - ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 -



l'omologa di un piano del consumatore evidenziando una oggettiva situazione di sovraindebitamento.

Appare preliminare, quindi, per come si è detto, ricostruire la consistenza (attiva e passiva) del patrimonio del debitore e la sua attuale condizione reddituale, che risulta essere la seguente:

i ricorrenti sono coniugati e conviventi ed hanno un figlio, studente universitario;

essi percepiscono un reddito netto mensile di €3.997,00 circa;

il patrimonio immobiliare e mobiliare degli istanti è così composto: immobile di proprietà costituente l'abitazione principale sito in Reggio Calabria [redacted] del valore di €169.050,00 (secondo la stima operata nella procedura esecutiva immobiliare n. 22/2018 R.G.E.); immobile di proprietà di [redacted] sito in Reggio Calabria [redacted] del valore di €33.000,00; autovettura per uso privato/trasporto di persone intestata al [redacted] immatricolata in data 29.11.2002.

La complessiva esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1)**Credito Fondiario S.p.a.**: vi è un mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 22.01.2008 con Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per l'acquisto dell'abitazione principale ([redacted]) per l'importo di €250.000,00 per la durata di anni 30 e 360 rate mensili ciascuna pari ad €1.478,05; debito residuo €253.910,60;

2)**Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ex Consum.it**: vi è un finanziamento contratto da [redacted] per l'importo iniziale di €20.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili ciascuna dell'importo di €438,78; debito residuo €10.696,50;

3)**Futuro gruppo Compass**: vi è un finanziamento contratto da [redacted] ed assistito da cessione di quote dello stipendio per l'importo iniziale di €39.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili ciascuna dell'importo di €325,00; debito residuo €24.038,98;

4)**Inps**: finanziamento mediante cessione del quinto acceso da [redacted] per l'importo iniziale di €10.000,00 rimborsabile in 48 rate mensili ciascuna dell'importo di €177,23; debito residuo €7.067,53;



5) **Banca Progetto S.p.a.:** vi è un finanziamento contratto da [REDACTED] per l'importo iniziale di €39.600,00 rimborsabile in 120 rate mensili ciascuna dell'importo di €330,00; debito residuo €29.464,97;

6) **Agenzie delle Entrate Riscossione:** posizione debitoria per €11.909,02;

7) **Comune di Reggio Calabria:** posizione debitoria per €1.875,60.

Il piano proposto, formulato ai sensi dell'art. 12/bis della legge n. 3/2012 così come modificato con l. 176/2020, prevede la soddisfazione dei singoli creditori nei termini che seguono:

- il pagamento integrale delle spese della procedura per complessivi €6.071,22;

- il pagamento integrale dei crediti privilegiati di Agenzia Entrate Riscossione e Comune di Reggio Calabria;

- il pagamento nella misura del 49,62% del credito ipotecario di MPS, ora Credito Fondiario S.p.a.. equivalente al 75% del valore dell'immobile come stimato nella procedura esecutiva immobiliare pendente;

- il pagamento nella misura del 20% dei residui creditori, tutti in grado chirografario.

Pertanto complessivamente ai creditori, a fronte di debiti pari ad €345.034,42, viene offerto l'importo complessivo di €160.109,44 di cui €6.071,22 per spese di procedura.

Poiché le entrate mensili ammontano ad €3.977,00 e la somma occorrente per il sostentamento proprio e della propria famiglia è stimata in €2.997,00, la somma mensile da destinare ai creditori è di €1.000,00. I ricorrenti propongono altresì di destinare ai creditori la somma di €35.000,00 quale ricavato della vendita dell'immobile di [REDACTED] già oggetto di preliminare.

I pagamenti sono previsti nei seguenti termini: pagamento delle spese di procedura e dei crediti privilegiati entro 60 gg. dall'omologa; pagamento del credito ipotecario per €15.000,00 in unica soluzione entro 90 gg. dall'omologa ed €111.000,00 in 181 rate mensili di €613,26 a partire dal mese successivo all'omologa; pagamento del credito di MPS ex Consum.it in 37 rate mensili di €57,82 a partire dal mese successivo all'omologa; pagamento del credito di Futuro Compass in 37 rate mensili di €129,94;



pagamento del credito di Banca Progetto S.p.a. in 37 rate mensili di €159,27  
37 rate mensili di €57,82 a partire dal mese successivo all'omologa;  
pagamento del credito di INPS da corrispondere in 37 rate mensili di €38,20  
a partire dal mese successivo all'omologa.

Al piano è stata allegata la relazione del professionista nominato dall'OCC dalla quale è dato desumere che "il Sig. [REDACTED] dall'anno 2004 risulta assunto con contratto a tempo indeterminato quale dipendente del [REDACTED] della Provincia di Reggio Calabria. La moglie del [REDACTED] Signora [REDACTED], invece svolge l'attività di insegnante presso la scuola [REDACTED] di RC. In data 22.01.2008 i suddetti coniugi hanno acquistato l'immobile in cui attualmente dimorano, sito in Reggio Calabria alla Via [REDACTED], contraendo un mutuo ipotecario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 filiale di Reggio Calabria per un importo di euro 250.000,00, ed una durata di anni 30, ed un rimborso rateale mensile di € 1.478,05, che verrà regolarmente pagato fino al primo trimestre dell'anno 2015. Nel 2009 infatti, cominciano a manifestarsi le prime avvisaglie di irregolarità nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti da parte del [REDACTED]. L'ente infatti, essendo dipendente e strumentale della Regione e dunque, sottoposto ai c.d. vincoli di finanza pubblica, comincia a soffrire di un irregolare trasferimento di fondi da parte della Regione stessa, e quindi di una irregolarità dei flussi di cassa, e per conseguenza comincia a erogare con altrettanta irregolarità gli stipendi ai propri dipendenti pagando retribuzioni mensili o dimezzate, o in modo alternato. A questo punto poiché la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa, assorbe quasi per intero uno dei due stipendi dei coniugi, il Sig. [REDACTED] per garantirsi una certa liquidità tale, da poter tranquillamente affrontare il pagamento delle rate del mutuo, e contemporaneamente garantire il sostentamento della famiglia, in data 12.10.2010 stipula presso la Consum.it finanziaria del gruppo Monte dei Paschi di Siena un finanziamento (c.d. credito al consumo) per un importo complessivo di € 30.000,00 e una durata di 10 anni, che prevede un rimborso rateale mensile pari ad € 438,58. Con tale finanziamento il ricorrente riesce a equilibrare la situazione finanziaria del nucleo familiare, in quanto lo stesso rende possibile il pagamento prioritario delle rate del



mutuo, il rimborso delle rate del finanziamento stesso e contribuisce al sostentamento della famiglia. Questo nuovo equilibrio però comincia a vacillare nell'aprile del 2015, quando il [REDACTED] presso il quale il [REDACTED] è dipendente, interrompe completamente il pagamento degli stipendi. Dinanzi a tale nuova e impreveduta circostanza l'istante, preoccupandosi di non poter ottemperare alle obbligazioni assunte, relative sia al pagamento della rata del mutuo, che dell'ulteriore finanziamento Consum.it con raccomandata A/R invia alla banca MPS una richiesta di rinegoziazione del mutuo. La banca accorda (peraltro senza comunicarlo formalmente all'istante) un prolungamento del mutuo di solo un anno (dai 30 iniziali a31). Nel frattempo all'interno del nucleo familiare si ravvisa un ulteriore appesantimento delle spese familiari a causa dell'iscrizione universitaria fuori sede dell'unico figlio degli istanti, e dunque della necessità di sopperire alle spese di mantenimento dello stesso. Per fronteggiare le nuove esigenze e per garantire il pagamento delle obbligazioni assunte, gli istanti richiedono un nuovo prestito all'INPS (c.d. piccolo prestito) per un importo di € 10.739,16 da restituire in 48 rate, e con un ulteriore esborso mensile pari ad € 243,30, (prestito che da quanto si evince dalla documentazione in atti alla data attuale risulta rinegoziato con una rata mensile di € 177,23). Il ricorso a tale ulteriore richiesta di finanziamento è chiaramente dettato dalla necessità di far fronte al pagamento delle obbligazioni assunte con i precedenti finanziamenti di credito al consumo ed a garantire anche il mantenimento ordinario della famiglia, ma di fatto non a garantire il pagamento della rata del mutuo, (che continua a maturare insoluti fino a comportare nel 2017 un atto di precetto da parte della banca). Pertanto alla fine dell'anno 2015 il nucleo familiare [REDACTED] risulta gravato di ben tre rate di finanziamento e precisamente: la rata mensile del mutuo di € 1.438,05, la rata mensile del finanziamento MPS-Consum.it pari ad € 438,58, nonché la rata mensile del piccolo prestito INPS pari ad € 243,30, per un totale mensile pari ad € 2.119,93, a fronte di una sola entrata rappresentata dallo stipendio della Signora [REDACTED] pari ad € 1.600,00 circa. Il pagamento degli stipendi da parte del Consorzio riprende con una certa regolarità a partire dal secondo semestre del 2016, ma chiaramente ciò non consente di sanare la situazione debitoria degli



istanti, e ciò porta la Sig.ra [REDACTED] coniuge del [REDACTED] a richiedere e ottenere un nuovo finanziamento mediante cessione del quinto presso la società "Futuro Compass", nonché successivamente altro finanziamento presso la "Banca Futuro SPA".

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel piano del Consumatore, il gestore della crisi ha ritenuto sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che preveda il pagamento nei termini sopra descritti.

Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore.

Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012.

Alla luce della valutazione comparativa effettuata (non più richiesta dalla novella legislativa) risulta, in ogni caso, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che, alla luce delle condivisibili deduzioni del professionista, risulta meno vantaggiosa per il ceto creditore.

Sotto tale profilo, infatti, va evidenziato che: il bene immobile di [REDACTED] [REDACTED] oggetto di procedura esecutiva (n. 22/18 R.G.E.) e gravato da ipoteca in favore di Credito Fondiario S.p.a. è stato stimato in €169.000,00; il primo esperimento di vendita è andato deserto ed il prossimo avrà come prezzo base quello di stima ridotto del 25%, quindi €127.000,00 con offerta minima di €94.500,00 (dunque il potenziale ricavato della vendita sarebbe inferiore alla somma offerta al creditore ipotecario); è un fatto notorio che il prezzo medio di aggiudicazione nelle vendite giudiziarie è inferiore di oltre il 50% rispetto al valore originario stimato.

In ultima analisi, quindi, l'ammontare dell'attivo offerto nel Piano del Consumatore, come in precedenza descritto, subordinatamente all'omologazione, appare superiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni di proprietà del debitore.



Le considerazioni sopra espresse in ordine al valore dell'immobile giustificano poi la falcidia del creditore ipotecario. Risulta soddisfatta infatti la condizione di cui al comma 1 dell'art. 7 che consente che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca "non siano soddisfatti integralmente", purché ne sia salvaguardato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Quanto alla durata del Piano, anch'essa contestata dal creditore ipotecario, va richiamata Corte di Cassazione n. 22159 del 3 luglio 2019 la quale ha affermato che *"Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento deve ritenersi ammissibile il piano che preveda il pagamento delle rate di mutuo ipotecario secondo le scadenze del piano di ammortamento originario e quindi una durata della fase esecutiva anche ultradecennale (nel caso di specie, di sedici anni)".* Va peraltro rimarcato che tra le novità introdotte dalla legge n. 176/20 vi è la possibilità che al debitore possa essere consentito di pagare le rate di mutuo secondo il piano originario di ammortamento.

Il piano risulta poi oggettivamente fattibile alla luce delle condivisibili argomentazioni evidenziate dal professionista.

Alcuna condizione ostativa alla omologa di cui all'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012, così come modificato dal legislatore riformista, ricorre atteso che il giudice, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni contestazione in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, è tenuto all'omologazione del piano.

La legge in commento, infatti, ha dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa vada inquadrata "nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".

Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito



non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento della maglie di responsabilità da parte del debitore.

Ciò posto, nel caso che ci occupa e sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi (cfr. note per l'udienza del 12.01.2021), l'istante, nel rispetto degli artt. 7, 8, e 9 L. 3/2012, così come novellati, ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini della omologazione del piano.

L'indebitamento è derivato dalla percezione discontinua degli emolumenti retributivi del [redacted] e dalla sospensione degli stessi nel corso dell'anno 2015, circostanza alla quale si sono aggiunte le maggiori esigenze di spesa legate agli studi universitari del figlio.

Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni fin qui riportate, va escluso che gli istanti, all'atto della stipulazione dei contratti di finanziamento abbiano determinato la loro situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, stante l'evidente stato di necessità, nell'assoluta assenza di atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui esposte, il piano, così come strutturato, merita di essere omologato, nei termini innanzi esposti.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da [redacted] e [redacted] assistiti ai sensi dell'art. 15 delle l. 3/2012 dalla dott.ssa Maria Modafferi, professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, disponendo che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/12, così come modificato con L. 176/2020;

dispone che il presente piano sia pubblicato a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore)



sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria  
([www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it](http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it));

dispone che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente, all'OCC e a Credito Fondiario S.p.a..

Reggio Calabria, 8 febbraio 2021

Il Giudice

*dr.ssa Tiziana Drago*

